

Tutto quello che bisogna sapere per evitare di scivolare sulle sanzioni per omessa fatturazione

Professionisti, il fisco non perdona

Indagini finanziarie e clienti possono pregiudicare il futuro

DI ANDREA BONGI

Saranno soprattutto le indagini finanziarie e le denunce degli stessi clienti del professionista a far scattare la nuova sanzione accessoria della sospensione dall'ordine. L'omessa certificazione dei corrispettivi può infatti essere scoperta solo esaminando i conti del professionista o dello studio associato, oppure grazie a una specifica segnalazione del cliente che avendo corrisposto il prezzo pattuito per la prestazione non ha ricevuto la relativa fattura o parcella.

La nuova sanzione accessoria della sospensione del professionista quale conseguenza di omesse fatturazioni, per come è stata costruita dal legislatore della manovra bis, costituisce un vero e proprio monito alle attività di lavoro autonomo organizzate in albi o ordini professionali. Monito che gli iscritti dovranno tenere in debita considerazione proprio a causa degli effetti dirompenti sulla stessa attività esercitata.

Gli effetti della sospensione

Se è vero che la nuova sanzione accessoria introdotta dall'articolo 2, comma 5, del dl 138/2011 ricalca, con i dovuti adattamenti, quanto già stabilito dal comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 471/1997 relativamente ai soggetti esercenti attività per le quali sussiste l'obbligo di emissione della ricevuta fiscale o scontrino fiscale, nell'ambito delle arti e professioni il provvedimento disciplinare della sospensione, seppur limitata nel tempo, può causare perdite economiche definitive. Si tratta dunque di una equiparazione formale ma non sostanziale. Per comprendere meglio la portata di queste affermazioni si pensi agli effetti economici che possono derivare dalla chiusura amministrativa di un'attività commerciale, ad esempio un bar, e dalla sospensione dall'ordine di un commercialista. Per il bar la chiusura dell'esercizio commerciale comporterà una perdita che può essere stimata attraverso la semplice moltiplicazione dell'incasso giornaliero per i giorni di sospensione, alla quale devono essere ovviamente aggiunti tutti i costi comunque sostenuti anche nel periodo di chiusura (spese per il personale, affitto locali, deperimento merce ecc.). Difficile e anzi piuttosto avventato sarebbe pensare di aggiungere a tali perdite dirette anche effetti economici di natura indiretta, quali la perdita di clientela per effetto della chiusura amministrativa o simili.

La sospensione per omessa fatturazione

Quando scatta la sospensione

Alla quarta violazione dell'obbligo di emissione della fattura compiuta in giorni diversi nel corso di un quinquennio

A chi si applica

⇒ A carico dei soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali;
⇒ nel caso di esercizio in forma associata dell'attività a tutti gli associati

Chi irroga la sanzione

La direzione regionale dell'agenzia delle entrate nel termine di sei mesi dalla contestazione della violazione

Chi può scovare l'omissione

⇒ Agenzia delle entrate o la Gdf nel corso di accessi, ispezioni, verifiche;
⇒ stessi soggetti nell'ambito di controlli incrociati con clienti del professionista;
⇒ su segnalazione del cliente all'amministrazione finanziaria

Quali sono gli effetti della sospensione

Decadenza automatica da cariche e funzioni di natura pubblicistica (curatore, revisore dei conti etc)

Efficacia della sospensione

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo

Pubblicità della sospensione

Gli atti sono comunicati all'ordine di appartenenza per la pubblicazione sul sito internet istituzionale

Durata della sospensione

⇒ In via ordinaria da tre giorni ad un mese;
⇒ in caso di soggetto recidivo da quindici giorni a sei mesi

Per il commercialista le cose sarebbero invece nettamente diverse. Anche se il periodo di sospensione fosse minimo (esempio tre giorni) gli effetti economici potrebbero essere ben superiori rispetto al suddetto arco temporale. La sospensione, una volta recepita e resa pubblica dall'ordine di appartenenza produrrebbe infatti la decadenza dagli incarichi di tipo pubblicistico che il commercialista potrebbe avere in corso di svolgimento con enti quali il Tribunale, la Procura della Repubblica etc.. Stesso discorso poi per gli incarichi nei collegi sindacali: la sospensione comporta infatti la decadenza del sindaco e la

sua sostituzione con il supplente più anziano in ordine di età. Una volta terminata la sospensione il professionista potrà di nuovo ricevere altri incarichi ma quelli perduti lo saranno a titolo definitivo. Ecco allora che il «danno» derivante dalla sospensione potrebbe essere difficilmente quantificabile e sicuramente ben superiore dalla semplice moltiplicazione dell'incasso giornaliero medio dello studio per i giorni di sospensione.

Attenzione massima dunque alla nuova fattispecie sanzionatoria che il legislatore della manovra bis ha inteso sottrarre in tutto e per tutto dalla potestà disciplinare dell'ordine

professionale di appartenenza prevedendo l'immediatezza della sospensione sulla base di semplice comunicazione proveniente dalla direzione regionale delle entrate competente per territorio.

L'immediatezza del provvedimento di sospensione, anch'essa prevista dalla norma sopra richiamata, comporta inoltre l'impossibilità per il libero professionista di bloccare gli effetti della sanzione accessoria attraverso una contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento stesso. Tutela giurisdizionale che anche qualora accogliesse le ragioni del professionista non potrebbe restituire allo stesso,

se non per equivalente monetario, gli incarichi o le funzioni perdute proprio a causa della sospensione dall'albo.

La scoperta dell'omessa fatturazione

L'equiparazione sotto il profilo della sanzione accessoria del professionista agli esercenti attività di commercio al dettaglio non assimila nemmeno i due soggetti sotto l'aspetto della scoperta dell'omessa certificazione dei corrispettivi. Nell'ambito delle attività professionali la fattura, riferendosi a prestazioni di servizio, potrà essere emessa al momento del pagamento del corrispettivo e non durante l'esecuzione della prestazione (salvo le ipotesi della percezione di acconti). Difficile immaginare quindi gli agenti delle fiamme gialle fuori della porta dello studio professionale intenti a chiedere la fattura ad ogni cliente che esce dai locali ove il professionista svolge la sua attività.

Molto più probabile che le quattro omissioni dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi ricevuti dai clienti emergano a seguito di indagini finanziarie effettuate dall'amministrazione finanziaria sui conti del professionista o dello studio associato. Sul punto è bene inoltre ricordare che la recente circolare n. 21/e del 18 maggio scorso emessa dall'agenzia delle entrate relativa agli indirizzi operativi della prevenzione e contrasto all'evasione per l'anno 2011, a proposito proprio degli esercenti arti e professioni ha ribadito come una quota crescente dei controlli debba essere effettuata privilegiando proprio le indagini finanziarie quale modalità istruttoria tipica per il comparto in questione.

Altro aspetto da non sottovalutare in ordine alla possibilità per l'amministrazione finanziaria di scovare ipotesi di omessa fatturazione del professionista è quella relativa alla segnalazione diretta del cliente. Ovvio che deve trattarsi di un cliente che in qualche modo è entrato in contrasto con il professionista ma niente vieta che anche il cliente con il quale i rapporti sono collaudati, non vedendosi recapitare la fattura per i pagamenti effettuati, possa segnalare direttamente il fatto all'amministrazione finanziaria senza nemmeno chiedere spiegazioni al professionista.

Anche un controllo incrociato del fisco sui conti di un cliente potrebbe evidenziare un pagamento in nero con la conseguente sanzione che dal soggetto verificato si estende al professionista reo di non aver emesso la fattura.

Un comparto nell'occhio del ciclone

Professioni regolamentate sotto il tiro della manovra bis. Non c'è solo la nuova sanzione accessoria della sospensione dall'ordine per omessa fatturazione a disturbare i sonni dei lavoratori autonomi italiani. Nel dl 138/2011 esistono tutta una serie di altre norme finalizzate alle c.d. liberalizzazioni del mercato che agitano le notti dei professionisti italiani. Fra queste, senza dubbio, deve essere citata la possibilità di considerare le tariffe professionali come meri orientamenti sempre derogabili previo accordo fra le parti.

Sul punto la lettera d) dell'articolo 3 della manovra bis è estremamente chiaro: «Il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe».

Oltre alla derogabilità delle tariffe colpisce la necessità della forma scritta per la pattuizione del compenso. Sempre più spesso il legislatore infatti chiede «traccia» delle attività svolte dai lavoratori autonomi così da preconstituirsì il materiale necessario per future verifiche.

La regola che deriva da tali disposizioni normative è piuttosto ovvia: ogni lettera di

incarico dovrà essere seguita dalla relativa fattura. Unica eccezione a questa regola è consentita nell'ipotesi di mancata percezione del compenso per i più svariati motivi, non ultimo di questi tempi, la difficoltà finanziaria del cliente.

Spesso il fisco non si accontenta di tracce scritte da parte del professionista ma esige anche che lo stesso, nello svolgimento di alcune particolari funzioni, indichi espressamente il proprio codice fiscale negli atti da depositare presso particolari uffici o amministrazioni.

Si pensi al caso dei ricorsi in commissione tributaria o sui ricorsi da depositare presso i tribunali.

Qui il passo compiuto dal fisco è ancora più deciso. I dati del ricorso o dell'atto finiranno, grazie proprio all'indicazione nel corpo dello stesso del codice fiscale del professionista, nelle banche dati dell'anagrafe tributaria dove potranno essere estrapolati ai fini di una verifica del rispetto dell'assioma sopra ricordato: ogni ricorso, una fattura.

Il giro di vite della manovra bis sui professionisti è dunque a 360 gradi. Il fine è fin troppo evidente: liberalizzare il settore e far emergere il più possibile il sommerso che all'intero dello stesso si nasconde.